

Relazione alla proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale:**Modifiche alla legge regionale 22 novembre 2021, n. 29 (Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile)**

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si apportano delle modifiche alla legge regionale 22 novembre 2021, n. 29 (Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile), a seguito di osservazioni presentate al testo normativo in oggetto dal Ministero della cultura, ravvisando la necessità di una sua integrazione.

In particolare, le modifiche suggerite dal Ministero sono le seguenti:

- precisare, agli articoli 5, comma 2, 7, comma 1, e 8, comma 2, in cui sono previsti gli interventi Borgo accogliente, Albergo diffuso e Residenze diffuse, il rispetto dei principi e delle misure di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004, sin dalla fase della loro progettazione;
- integrare l'articolo 11, con il riferimento esplicito alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio al comma 1 laddove già prevede il rispetto della normativa statale ed europea in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio;
- modificare l'articolo 15 recante la disciplina del Programma regionale integrato degli interventi inserendo, al comma 1, nella previsione del coinvolgimento dei competenti uffici periferici ministeriali nella fase di approvazione del programma e, al comma 5, il riferimento esplicito agli articoli e alle procedure di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Con nota prot. 0056964 del 17/01/2022 a firma del Vice Presidente Mirco Carloni, la Regione Marche ha inviato al Ministero della cultura una proposta di modifica della legge in oggetto, sulla quale il Ministero stesso non ha presentato ulteriori rilievi.

Pertanto è necessario procedere all'approvazione delle modifiche alla legge regionale 22 novembre 2021, n. 29 (Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile), secondo l'impegno assunto con il Ministero della cultura.

La proposta di legge si compone di tre articoli di seguito brevemente illustrati.

L'articolo 1 è suddiviso in sei commi.

Il comma 1 prevede l'inserimento del restauro conservativo tra le tipologie di interventi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera c) e dall'articolo 7, comma 1.

Il comma 2 prevede l'inserimento, dopo il comma 2 dell'articolo 1, del comma 2 bis con il quale si precisa che l'attuazione degli interventi di cui al Capo II è soggetta, sin dalla fase progettuale, al rispetto dei principi e delle misure di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Il comma 3 prevede l'inserimento alla fine del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 29/2021 del seguente periodo: "L'attuazione di detti interventi è soggetta, sin dalla fase progettuale, al rispetto dei principi e delle misure di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004".

Il comma 4 integra l'articolo 11, comma 1, sostituendo le parole: "tutela e valorizzazione dei beni e delle attività ambientali e culturali" con le parole "attività culturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio".

Il comma 5 prevede l'inserimento all'articolo 15, comma 1, in un'ottica di copianificazione paesaggistica, del coinvolgimento dei competenti uffici periferici del Ministero della cultura nelle attività propedeutiche all'approvazione del Programma regionale integrato degli interventi, nelle more della elaborazione e adozione del Piano paesaggistico di cui articoli 135 e 143 del d.lgs. 42/2004.

Il comma 6 prevede, coerentemente alla modifica di cui al comma 5, l'inserimento di alcune

disposizioni per gli interventi sugli immobili aventi valore artistico, storico, culturale o paesaggistico e sui beni tutelati ai sensi della Parte III del codice dei beni culturali.

L'articolo 2 prevede l'invarianza finanziaria in quanto la proposta di legge ha carattere ordinamentale e dalla sua applicazione non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 3 contiene la dichiarazione d'urgenza.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)**Articolo 1
(Modifiche alla l.r. 29/2021)**

L'articolo contiene modifiche alla legge regionale 22 novembre 2021, n. 29 (Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile).

In particolare:

- il comma 1, modifica l'articolo 1, comma 2, lettera c) e l'articolo 7, comma 1;
- il comma 2 prevede l'inserimento, dopo il comma 2 dell'articolo 1, del comma 2 bis;
- il comma 3 integra il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 29/2021;
- il comma 4 modifica l'articolo 11, comma 1;
- il comma 5 prevede l'inserimento, dopo il comma 1 dell'articolo 15, del comma 1 bis;
- il comma 6 integra il comma 5 dell'articolo 15.

Tale disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Articolo 2
(Invarianza finanziaria)**

L'articolo attesta l'invarianza finanziaria della proposta di legge, dalla quale non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**Articolo 3
(Dichiarazione d'urgenza)**

L'articolo contiene la dichiarazione d'urgenza.

Implicazioni organizzative

L'attuazione di questa legge non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.